



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Investimento di pedone che attraversa fuori dalle strisce

Autore: Paolo Remer | 19/02/2021



*Le regole per l'attribuzione della responsabilità totale dell'incidente al conducente; come si può provare il concorso di colpa per comportamenti imprudenti.*

Le strisce pedonali non si trovano dappertutto e anche quando sono presenti ci

sono dei pedoni che preferiscono attraversare la strada al di fuori di esse. È un azzardo che può costare caro, specie nelle strade intensamente trafficate o negli orari notturni: sopraggiunge un veicolo ad alta velocità, non riesce a frenare in tempo ed ecco che si verifica **l'investimento del pedone che attraversa fuori dalle strisce**.

Sono episodi che purtroppo avvengono molto di frequente e la giurisprudenza è spesso chiamata a decidere di chi è la colpa in questi casi. A volte, le soluzioni sono controverse. Comunemente, c'è chi pensa che il pedone abbia sempre ragione - e, dunque, il conducente debba risarcirlo totalmente - ma questo non è vero; altri ritengono che ci sia un concorso di colpa automatico tra il pedone e il conducente del veicolo che lo ha investito, ma non è esatto nemmeno questo.

La legge prevede alcuni specifici obblighi di comportamento per entrambe le parti: anche il pedone è un utente della strada ed è tenuto a rispettare determinate regole nell'attraversamento, mentre il guidatore deve comunque fare tutto il possibile per evitare l'incidente. Ora vedremo più da vicino questi aspetti esaminando anche le decisioni dei tribunali e della Corte di Cassazione.

## **Attraversamento pedonale della strada: regole**

Il Codice della strada **[1]** stabilisce le **regole di comportamento dei pedoni** durante l'attraversamento della strada: ove è possibile essi devono «servirsi degli **attraversamenti pedonali**, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi». Quando però essi «non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad **evitare situazioni di pericolo** per sé o per altri».

## **Come attraversare quando mancano le strisce pedonali**

Dunque, quando le strisce pedonali non ci sono, è ammesso l'**attraversamento della strada**, ma solo in senso perpendicolare (non obliquo o parallelo, altrimenti si ingombrirebbe la carreggiata per più tempo di quello necessario a passare) e, in ogni caso, mantenendo tutta l'**attenzione** necessaria a prevenire incidenti e

turbamenti della circolazione stradale.

Perciò, non è consentito **attraversare senza guardare** se in quel momento stanno sopraggiungendo veicoli, oppure buttarsi in corsa nella carreggiata mettendo in difficoltà i conducenti. Non si può neppure [attraversare la strada mentre si guarda il cellulare](#).

## **Incidente con pedone che attraversa fuori dalle strisce: di chi è la colpa?**

La norma generale per la ripartizione della responsabilità in caso di incidente stradale **[2]** stabilisce la regola base secondo cui il conducente del veicolo è obbligato a risarcire i danni provocati a persone o cose «se non prova di aver fatto **tutto il possibile per evitare il danno**».

Questa norma stabilisce una **presunzione di colpa** a carico del guidatore: non è assoluta, ma è superabile se egli dà la prova di aver posto in essere tutte le azioni possibili per evitare il sinistro e il conseguente danno, oppure di essersi trovato nell'impossibilità di adottare una condotta diversa (ad esempio, se sterzando bruscamente per evitare l'investimento del pedone sarebbe finito inevitabilmente nella corsia opposta, subendo uno scontro frontale con i veicoli che sopraggiungevano).

Inoltre il conducente deve dimostrare di aver osservato diligentemente le **norme di circolazione stradale**, dunque rispettando i limiti di velocità e moderandola nei tratti urbani trafficati o caratterizzati, appunto, dal probabile **attraversamento di pedoni** (ad esempio, in prossimità delle scuole, compare sempre l'apposito segnale di avviso per gli automobilisti).

## **Incidente con veicoli o con pedoni: differenza**

Solo nel caso di **scontro tra veicoli** - quindi non tra un veicolo e un pedone - il secondo comma della stessa norma **[2]** dispone: «si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli» e, dunque, c'è un **concorso di colpa** al 50% per

ciascuno, che può essere superato da chi dimostra che c'è stata una maggiore responsabilità dell'altro e un'assenza di colpa propria.

## **Investimento di pedone fuori dalle strisce: quando il conducente è responsabile**

Ma tutto questo ancora non basta per rispondere alla domanda fondamentale sull'attribuzione di **colpa al conducente del veicolo o al pedone** in caso di investimento: applicando questi principi e sviluppandoli nelle loro implicazioni, una nuova sentenza del tribunale di Spoleto **[3]** ha stabilito che l'**automobilista** può essere ritenuto interamente responsabile del sinistro anche quando il pedone ha attraversato al di fuori delle strisce bianche.

Il tribunale ha affermato che «il **conducente** non si libera con la **prova** di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro: è necessario che egli fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile».

La **presunzione di responsabilità** esclusiva del conducente, quindi, non è assoluta, ma ammette la prova contraria, che però talvolta è molto difficile da fornire. L'automobilista dovrà dimostrare di aver fatto di tutto per evitare di **investire il pedone**, il quale ha tenuto una condotta imprevedibile.

Nel caso deciso dai giudici spoletani, il conducente non era riuscito a dimostrare di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di **avvistare il pedone** o che l'attraversamento compiuto fosse stato anomalo, al di là del fatto che era stato compiuto fuori dalle strisce: una circostanza insufficiente ad escludere o ridurre la responsabilità del guidatore dell'autovettura che lo ha investito.

## **Come il conducente può dimostrare di non avere colpa dell'investimento del pedone**

Il tribunale rileva che «una volta raggiunta la prova che il pedone è stato investito da un veicolo, la **responsabilità del conducente si presume** a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento o che lo

stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita» che ha contribuito alla verifica dell'incidente, interamente oppure anche in concorso di colpa con l'automobilista.

La sentenza ribadisce che «in caso di **investimento del pedone**, ai fini del superamento della presunzione è necessario che sia fornita la prova di una **condotta anomala ed imprevedibile** del pedone stesso tale da sorprendere il conducente» e chiarisce che «il conducente si libera da responsabilità soltanto se si dimostra che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva **impossibilità di avvistarlo** e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti».

## L'attraversamento dei bambini: più cautela per i conducenti

Anche la Corte di Cassazione applica questi criteri. In una recente pronuncia **[4]**, la Suprema Corte ha affermato che la **condotta anomala del pedone** non esclude la responsabilità del conducente se era prevedibile. Il caso deciso riguardava un bambino di tre anni che era sceso dallo **scuolabus** ed aveva attraversato la strada improvvisamente e di corsa. Il conducente - che si era accorto della presenza del bimbo sul marciapiede - avrebbe dovuto immaginare quel movimento, perché il **comportamento dei bambini** è «intrinsecamente e ontologicamente **imprudente**» e perciò la loro condotta di attraversamento anomalo è prevedibile.

Per approfondire gli aspetti trattati ed esaminare altri casi, leggi anche questi articoli:

- [Attraversamento strada, strisce pedonali ed investimento di pedoni;](#)
- [Incidente: il pedone non ha sempre ragione;](#)
- [Attraversamento imprudente del pedone e responsabilità;](#)
- [Pedone investito fuori dalle strisce: di chi è la colpa?](#)

### Note

**[1]** [Art. 190 Codice della strada.](#) **[2]** [Art. 2054 Cod. civ.](#) **[3]** Tribunale di Spoleto,

sent. n. 83/2021 del 2 febbraio 2021. **[4]** Cass. ord. n. 3030/21 del 9 febbraio 2021.